



Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 29 luglio 2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE, DA PARTE DELL'ATO NA3, DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio, con inizio alle ore 19:04, in continuazione di seduta, nell'Aula Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione

Risultano i seguenti consiglieri presenti ed assenti:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Jossa Giuseppe – Sindaco	X		Ruggiero Michelina	X	
Manna Sabato	X		Sorrentino Sebastiano	X	
Aliperti Paolo	X		Stellato Adolfo	X	
Allocca Giuseppe	X		Vivolo Carmela	X	
Allocca Pasquale	X		Capua Rosa	X	
Bolero Filomena	X		De Rosa Assunta	X	
Canzerlo Franco	X		Esposito Vincenzo	X	
Caprio Raffaele	X		Falco Pasquale	X	
D'Agostino Giuseppe	X		Guerriero Sebastiano	X	
D'Oto Raimondo	X		Maione Annarita	X	
De Blasio Giovanna	X		Molaro Sebastiano	X	
Di Sauro Antonio	X		Tramontano Francesco	X	
Guerriero Raffaele	X				

Consiglieri assegnati: 25 compreso il Sindaco. Presenti n. 25. Assenti nessuno.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio, dott. Sabato Manna, assiste il Segretario generale dott. Gianluca Pisano, con le funzioni 97 comma 2, D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, constatata la sussistenza del quorum per la valida costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 20:30 il Consigliere Di Sauro lascia l'aula consiliare. Presenti 24 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta prot. 13199 del 21 luglio 2021 del Responsabile del Settore III;

VISTO il parere dell'organo di revisione (prot. 13361 del 26 luglio 2021);

a seguito di votazione riportante il seguente risultato:

Presenti: 24; favorevoli 16, contrari nessuno; astenuti otto (Molaro, De Rosa, Esposito, Falco, Guerriero Sebastiano, Tramontano, Capua, Maione)

DELIBERA

di approvare la proposta prot. 13199 del 21 luglio 2021.

Successivamente, con separata votazione riportante il seguente risultato:

Presenti: 24; favorevoli 16, contrari nessuno; astenuti otto (Molaro, De Rosa, Esposito, Falco, Guerriero Sebastiano, Tramontano, Capua, Maione)

il Consiglio Comunale delibera l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.



ORIG

OGG
Final

Parer

Si esp
n.267

Parer

Si esp
n.267



Città di Marigliano

(Città di Napoli)

=====

lco, **ORIGINALE PROPOSTA** di deliberazione di Consiglio Comunale – prot. N. 13119 del 21/7/2021

lco, **OGGETTO: Presa d'atto della Validazione, da parte dell'A.T.O. NA3, del Piano Economico Finanziario anno 2020 del Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. ESEGUIBILE**

34, ***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Andrea Ciccarelli

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE V
f.f. Dr. Gianluca Pisano



Il responsabile del Settore III

premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- l'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, che nel modificare l'art. 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone la proroga al 31 luglio del termine per la deliberazione delle aliquote TARI;

tenuto conto che nel Comune di Marigliano è presente e operante l'ATO NA3 (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3), Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

preso atto che il Comune di Marigliano si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il



2020, mediante delibera del Commissario Prefettizio n. 12 del 2/09/2021, le tariffe TARI applicate per l'anno 2019 approvate con Delibera di Consiglio n. 24/2019;

rilevato che l'ATO NA3 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n. 14/2016, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, in data 01/07/2021 Prot. Gab. 1326, ha trasmesso a questo Comune la Relazione di Validazione del PEF 2020 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2020, e che la stessa viene allegata al presente atto di approvazione a formare parte integrante e sostanziale;

esaminato il piano finanziario validato da l'ATO NA3, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 4.949.211,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano Finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 43/2019;

visto D.Lgs. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

dato atto che la presente proposta è stata inviata al Collegio dei Revisori contabili per l'espressione di parere in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lett. b), comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore III e il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico e Finanziaria;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

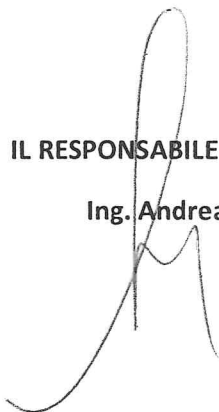


- l'anno 3) **di dare atto che** il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA b. 443/2019;
- ania n. 4) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Marigliano, 22 luglio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

Ing. Andrea Ciccarelli



Post. 1326 068 2021 (6A3/1326)



A.T.O. NA 3
Ente d'ambito NAPOLI 3

Torre del Greco, 29/06/2021

Preg.mo Sig. Sindaco

Comune di Marigliano

e p.c. Responsabile Servizi Finanziari

Oggetto: Validazione PEF 2020

Si trasmette, in allegato alla presente, Relazione di Validazione del PEF 2020.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

EdA Napoli 3

Avv. Enrico Angelone



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

Allegato A

Relazione di accompagnamento alla Validazione PEF 2020 Comune di Marigliano

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

• l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»

• l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»

• l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

• l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

CHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 7/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

CHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8
 - peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- il primo ritenuto di pag. 11

- in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] «1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».

- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

ENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il coefficiente di recupero di produttività (X_a), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUANTIFICAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che

- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
- «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio ($a-2$), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;

l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCA) prevedendo tra di esse la componente COAL, a che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
 - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
 - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
 - Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
 - Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
 - Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
 - Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 35 bis del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso di cui i crediti hanno avuto origine;
- la componente COALa, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 18.5 del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili (COVTV,2020) che per i costi fissi (COVTF,2020). Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale (COSTV,2020) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente (RCNDTV) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancanti entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;

- la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente $C192020$ valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, modulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate."
- che per l'anno 2020 il valore percentuale (p) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTR 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5;
- che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri corsi dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio."

- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCNDTV/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale $PCUTE,a$ di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;
- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente $RCNDTV$, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

CCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

PRESO ATTO che nell'ATO Napoli 3:

- nei Comuni che lo compongono operano una pluralità di gestori, con alcuni Comuni, la netta minoranza, che svolgono il Servizio r.u. in economia;
- corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTP coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

PRESO ATTO che, per effetto dell'art. 57 bis del DL n. 124/2019, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene inserito il seguente nuovo comma 683-bis: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica o provvedimenti già dell'ente».

VISTO l'art. 107, c. 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce: «4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruo tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che allinea i termini di approvazione delle tariffe TARI a quelle del bilancio di previsione il cui termine di approvazione è fissato entro il 31/07/2020;

VISTA la legge 17 luglio n. 77, che ha convertito con modifiche il DL 19 maggio 2020, n. 34, con la quale il termine di approvazione delle tariffe TARI 2020 da parte dei Consigli Comunali è stato prorogato al 30/09/2020;

VISTO ulteriormente che il termine di approvazione dei bilanci comunali è stato prorogato al 31/10/2020, prorogando allo stesso termine anche l'approvazione della TARI 2020;

CONSIDERATO che

- il Comune di Marigliano ha utilizzato la deroga di cui all'art. 107, c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, approvando con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 07/05/2020 la TARI 2020, riproponendo le tariffe 2019;
- le Amministrazioni comunali che hanno utilizzato la suddetta deroga devono comunque approvare il PEF 2020 entro il 31/12/2020 in applicazione del MTR;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
NEW ECOLOGY S.R.L.	Comune di Marigliano

VISTO che il gestore New Ecology S.r.l. come risulta dalla relazione di accompagnamento, ha trasmesso al Comune di Marigliano, la richiesta e sollecitata documentazione:

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- dichiarazione di veridicità del legale rappresentante;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

VISTO che il Comune di Marigliano ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2020;
- il PEF grezzo 2020 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati unitamente all'istanza 4.5.

TENUTO CONTO che per il Comune di Marigliano risulta che:

- l'incremento delle entrate tariffarie 2020 rispetto all'anno precedente non potrà superare il valore di seguito riportato:

il valore delle entrate tariffarie 2019 (Tot. 2019) è pari a	€ 4.887.891
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è pari a	1,60%
pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2020 non potrà superare l'importo di	€ 4.966.097

- il valore definitivo delle entrate tariffarie 2020 (Tot. PEF) è conseguentemente pari a:

	Entrate tariffarie 2020		
	Gestore	Comune	Totale PEF
Valori calcolati con MTR	€ 3.000.585	€ 1.948.626	€ 4.949.211
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DNIF/2020	€	€	€
valore MTR rimodulato (da detrazioni)	€	€	€
TOTALE PEF 2020			€ 4.949.211

PRESO ATTO:

- che le entrate tariffarie 2020 (27%) come sopra determinate registrano una variazione percentuale rispetto a quelle del 2019 pari al valore indicato nella tabella successiva:

il valore delle entrate tariffarie 2019 (Tot. 2019) è pari a	€ 4.887.891
il valore delle entrate tariffarie 2020 definitive	€ 4.949.211
variazione % (2020 su 2019)	+1,2 %

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- che pertanto la suddetta variazione risulta rispettosa del limite di crescita del MTR come sopra evidenziato;

DATO CONTO che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ANERA n. 238/2020/R/RIF, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state detratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto all'analisi della relazione di accompagnamento al PEF 2020 del Comune, Allegato B al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Marigliano per euro 4.949.211,00.

Avv. Enrico Angelone



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

© PEF 2020

Appendice 1 al MTE (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/c)

[illegible]

Comune di MARIGLIANO
Città Metropolitana di NAPOLI

Relazione di accompagnamento
Piano economico finanziario
Gestione rifiuti

(Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019)

INDICE

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal COMUNE.....	3
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	
	2.2 Altre informazioni rilevanti	
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune.....	5
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali	
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	
	3.1.2 Dati tecnici e di qualità	
	3.1.3 Fonti di finanziamento	
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	
	3.2.1 Dati di conto economico	
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendite di materiali e/o energia	
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale	7

Premessa

In accordo con quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, il Comune di Marigliano, ha provveduto alla definizione, per quanto di propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF) tenendo conto dei dati rilevati nell'anno 2018

Si è quindi provveduto alla predisposizione della presente relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, rispettando lo schema di relazione tipo di cui alla Deliberazione Arera.

La presente relazione è quindi predisposta e firmata con la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile. Quest'ultima dichiarazione è anch'essa redatta secondo lo schema tipo di cui alla citata Deliberazione Arera.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1- Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il perimetro gestionale oggetto del presente provvedimento e, sulla base della normativa, vigente, comprende:

- a) Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;*
- b) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti*

*Il Gestore soggetto affidatario del Servizio integrato di gestione dei RU per l'anno 2018 è: **NEW ECOLOGY s.r.l.** - PEC: newecologyna@pec.it*

Tale Gestore si occupa del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta, trasporto fino a conferimento per smaltimento.

Il servizio di trattamento e smaltimento è gestito dal Comune tramite affidamento a una ditta individuale come Prestatori di servizio.

Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti

Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prevede il ritiro sull'intero territorio comunale delle seguenti frazioni:

- Unito;*
- Carta e cartone;*
- Imballaggi in plastica e lattine;*
- Vetro;*
- Secco indifferenziato.*

Tutti i servizi di raccolta vengono svolti con la modalità del porta a porta, quindi con esposizione del materiale da parte dell'utenza sulla pubblica via, di fronte alla propria abitazione, nei giorni e negli orari stabiliti;

Servizio di raccolta della frazione UMIDO

La frazione organica dei rifiuti proveniente da cucine e mense deve essere conferita all'interno del sacchetto biodegradabile (amido di mais- carta) ed esposto sulla via all'interno dell'apposito contenitore per prevenire percolati nonché rotture del sacchetto stesso.

Il servizio viene svolto nelle giornate di lunedì e venerdì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 dei giorni di raccolta.

Servizio di raccolta della frazione CARTA & CARTONE

I rifiuti di carta e cartone devono essere esposti in sacchi o borse di carta, in scatole di cartone o ancora in caso di libri e riviste legati in pacchi.

Il servizio viene svolto nella giornata di mercoledì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 del giorno di raccolta.

Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE

Gli imballaggi in plastica devono essere esposti in sacchi trasparenti.

Il rifiuto viene ritirato nella giornata di martedì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 del giorno di raccolta.

Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN VETRO

I rifiuti in vetro devono essere introdotti in un apposito bidone per prevenire la rottura e la dispersione all'esterno (marciapiede-strada) del materiale.

Il rifiuto viene ritirato nella giornata di mercoledì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 del giorno di raccolta.

Servizio di raccolta della frazione SECCO INDIFFERENZIATO

I rifiuti urbani non differenziati devono essere contenuti in sacchi trasparenti e collocati in maniera che gli stessi non si disperdano nell'area circostante o che possano essere preda di animali vaganti ;

Il rifiuto viene ritirato nelle giornate di lunedì e venerdì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 dei giorni di raccolta.

Servizio di raccolta domiciliare di RIFIUTI INGOMBRANTI- RAEE

I rifiuti ingombranti ed i RAEE vengono ritirati con frequenza settimanale nella giornata di giovedì.

Il materiale deve essere esposto sulla pubblica via, di fronte alla propria abitazione dall'utenza.

Il servizio viene svolto su prenotazione , con richiesta telefonica o recandosi direttamente presso l'ufficio ecologia comunale

Spazzamento e pulizia strade

La pulizia delle strade del centro urbano viene effettuato sulla base di un programma fissato dall'Amministrazione .

L'attività di spazzamento viene effettuato mediante l'ausilio di operatori muniti di scopi/soffiatore.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Il Servizio ambientale comunale assicura la regolare continuità dei servizi.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

I costi di servizio sono gestiti direttamente ed in economia dal Servizio Ambiente del Comune di MARIGLIANO

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2020 non sono previste variazioni attese di perimetro (PG)

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2020 sono previste ritocchi delle caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e miglioramento delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi.

COSTI TOTALI ET= STF + STV Anno 2018	€ 4.732.424,94	TF - Totale costi fissi STF= CSL+ CARC+CGG+CCD+AC+CK	€ 2.185.384,37
		TV - Totale costi variabili STV= CRT+ CRD + CTS+ CTR	€ 2.547.040,57

3.1.3 Fonti di finanziamento

Fanno riferimento ai capitoli del bilancio comunale.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Tutti i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie sono stati desunti sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2018 (a-2). Si comunica che i dati contabili sono stati indicati prelevando gli impegni di spesa inseriti nel rendiconto. Pertanto, per alcuni di essi potrebbero esserci delle differenze con i PEF approvati per le annualità 2017 e 2018.

3.2.1 Dati di costo economico

3.2.1.1 Costi operativi di gestione

I costi operativi di gestione (CG) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito dal MTR, con la seguente disaggregazione:

- costi dell'attività di spezzamento e di lavaggio - CSL
- costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT
- costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS
- costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD
- costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR
- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR - COI^{TV}
- costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI^{TF}

Nel dettaglio i costi relativi al servizio gestito direttamente dal Comune in forma di economia diretta sono:

Tabella 1 - Composizione Costi Operativi di Gestione (CG)

TIPOLOGIA	SIGLA	CONTENUTO	COSTO
CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	CSL	Costi Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esterni - Personale Linea
	CRY	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	Gestione in forma diretta del COMUNE
	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	Discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato
	AC	Altri Costi	Campagna informativa, costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS
CGD = Gestione del ciclo della raccolta differenziata*	CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	Componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
	CTR	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti organici
TOTALE			€ 1.735.048,50

Tabella 2 - Composizione Costi Comuni (CC)

TIPOLOGIA	SIGLA	CONTENUTO	COSTO
CC = Costi Comuni	CARC	Costi operativi per l'attività di gestione delle lampade dei rapporti con gli utenti	Accertamento riscossione, gestione rapporti con gli utenti, gestione banca dati degli utenti e delle utenze, ecc
	CGG	Costi generali di gestione	Costi generali di gestione relativi al personale
	CCD	Costi comuni diversi	Quota di costi dei materiali e crediti inesigibili
	COAL	Costi di funzionamento	Costo Ente territorialmente Compartante
TOTALE			€ 1.864.302,00

Attività esterne al ciclo integrato

Nel PEF non sono state considerate attività esterne.

Criteri generali di ricostruzione dei dati

I dati, ed in particolare quelli riferiti ai costi sono desunti dal mastro della contabilità comunale.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Non sono previsti ricavi di vendita di materiali o energia.

3.2.3 Dati relativi al costo di capitale

Non sono previsti costi di capitale.

FCDE fondo crediti e debiti

L'importo accantonato per conto 2672 pari ad euro € 143.734,43

Il Responsabile



CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori

VERBALE N. 23 del 26-07-2021

OGGETTO: Parere del Revisore ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Presa d'atto del PEF 2020 validato dall'ARERA Ato NA 3 e deliberazioni inerenti al differenziale da recuperare nel triennio 2021-2023"

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 12:00, presso lo studio del Presidente dott. Francesco Saverio Tartaglione si è riunito il Collegio dei Revisori così composto: Dott. Francesco Saverio Tartaglione presidente, Dott. Giovanni Ambrosio componente, Rag. Ida Coccurullo componente.

Il Collegio, in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Presa d'atto del PEF 2020 validato dall'ARERA Ato NA3 e deliberazioni inerenti al differenziale da recuperare nel triennio 2021- 2023 ." trasmessa il giorno 23/07/2021 alle ore 13:58:34 a mezzo pec con messaggio "Proposta consiliare concernente la presa d'atto della validazione del Piano Economico Finanziario 2020" inviato da segretario@pec.comunemarigliano.it indirizzato a questo collegio:

PRESO ATTO

Che al Collegio dei Revisori compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- L'art. 138 del D. L. 34 del 19 maggio 2020 – Decreto Rilancio ha previsto l'allineamento del termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote della TARI con il termine di approvazione del bilancio 2020 al 31 luglio 2020, termine entro il quale deve essere determinato e approvato il piano economico e finanziario 2020 secondo la disciplina vigente da cui discendono le relative tariffe;

- Il Decreto Legge n. 34/2020 ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e conseguente il termine di approvazione delle tariffe e le aliquote della TARI;

- Il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, prevede la possibilità per gli enti di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fissando il 31 dicembre 2020 il termine ultimo entro il quale deve essere determinato e approvato il piano economico e finanziario 2020 secondo la disciplina vigente, e che dalle informazioni acquisite presso gli uffici tale termine non è stato possibile rispettare in considerazione della tardiva validazione del PEF ;

- In base all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'ART 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: ".... Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga..." (lett. f), "...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...." (lett. h), "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi....".

RICHIAMATE

- La Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore....", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- La Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- La Deliberazione N. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID-19".

ESAMINATO il Piano Finanziario che risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

VISTO

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente
- l'atto di validazione PEF 2020 predisposto dall'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani –trasmesso al comune di Marigliano prot. Gabinetto 1326 dell'01-07-2021;

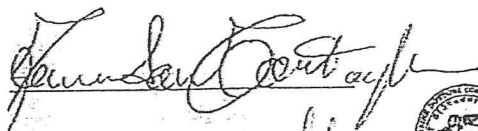
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile rilasciati dal responsabile del settore Finanziario.

Tutto ciò premesso e considerato,

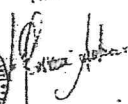
ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Economico Finanziario Anno 2020.

Li 26-07-2021
il Collegio dei Revisori

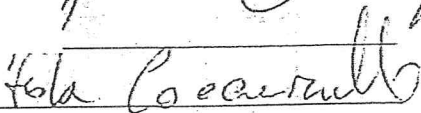


FIRMA





Dott.ssa Ida Coccurullo





Trascrizione della fonoregistrazione della seduta del Consiglio comunale

PRESIDENTE MANNA SABATO – Passo la parola al Segretario.

SEGRETARIO GENERALE DOTT. PISANO GIANLUCA – Diciamo che la tematica della TARI quest'anno è un po' particolare, nel senso che per il Comune di Marigliano di fatto è il primo anno in cui si è passati dal metodo normalizzato al nuovo metodo MTR con cui oggi le modalità di elaborazione delle tariffe sono disciplinate. È un tema abbastanza di difficile approccio perché, al di là della complicazione che appunto la nuova disciplina ha introdotto in materia, vi è anche un livello di competenze diciamo dei diversi organi che entrano in gioco nella fase di definizione del Piano finanziario, del Piano economico-finanziario, che complica ulteriormente le cose. Allora, quest'anno diciamo sono portati all'esame del Consiglio Comunale non il PEF 2021 ma la presa d'atto del PEF 2020 e del PEF 2021, questo perché l'anno scorso il Comune di Marigliano non ha approvato il PEF 2020. Poiché ai fini della redazione del PEF 2021 occorre anche diciamo procedere alla presa d'atto del PEF 2020, appunto i due documenti vengono portati congiuntamente. Chiaramente noi abbiamo - se così possiamo dire - abbiamo perso la competenza circa l'approvazione del Piano Finanziario che oggi è una competenza che si ripartisce su più livelli come dicevamo, in pratica noi redigiamo un PEF che raccoglie anche il PEF del soggetto gestore, ossia il soggetto che è affidatario del contratto di appalto dei servizi, e il PEF viene sottoposto all'ente d'ambito provinciale che si esprime in ordine alla validazione. Questo documento poi viene trasmesso all'ARERA, è un'autorità di garanzia per il cittadino, che sostanzialmente ha il compito di verificare la corretta applicazione dei metodi normativi di definizione delle tariffe. Le tariffe quindi sono redatte attraverso delle linee guida che l'ARERA ha approvato qualche anno fa, che vanno sotto il nome di MTR il modello tariffario di riferimento per le tariffe rifiuti, mutuando sostanzialmente analoghe vicende che riguardano ad esempio la tariffa idrica, la tariffa di altri servizi. Ovviamente la specificità per i rifiuti è che, almeno nel comune di Marigliano come in tanti altri comuni, non è una tariffa puntuale. Ora, questo scarto sia in termini di redazione del piano tariffario che è molto più articolato, presenta delle componenti diverse dal metodo normalizzato ma anche diciamo in termini procedurali poiché appunto diciamo non basta una mera delibera consiliare ma occorre praticamente anche l'intervento che poi è decisivo e decisivo di altri soggetti, sostanzialmente ha comportato problemi anche nella redazione di questi atti, atti che non furono prodotti nel consiglio comunale per tempo, nel consiglio comunale del 29 giugno, e che per la verità videro lo stesso legislatore costretto con un intervento normativo al fotofinish al procrastinare il termine perentorio che era del 30 giugno ultimo scorso, questo anche perché il legislatore non varò, ovvero, il governo non varò il Decreto Ministeriale che riconosce le agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche che invece oggi sono state recepite in un decreto ministeriale del 2 luglio e che ci consente anche di prevederle nella nostra delibera tariffaria. Ora, devo anche dire questo, diciamo l'interlocuzione con l'ATO in un primo momento è stata particolarmente problematica per idiosincrasie comunicative nostre e loro. Fortunatamente questa situazione poi si è andata a normalizzare e siamo riusciti, seppure con estremo ritardo ma i ritardi sono comuni anche a tanti altri enti locali perché io confrontandomi con loro sapevo di altri enti locali che hanno avuto problemi nella validazione dei propri PEF e sono arrivati... L'abbiamo avuto anche molto prima di altri di altri comuni diciamo per quanto mi è stato riferito dai dirigenti dell'ATO. Quindi siamo arrivati tardi, siamo arrivati tardi diciamo per una serie di fattori oggettivi e soggettivi. Torno a ripetere sintetizzando: le procedure sono completamente diverse, il perimetro dei costi è completamente diverso, cioè è presentato sacché di profonda divergenza, il

procedimento è stato tale da comportare gli allungamenti considerevoli nella tempistica e quindi siamo arrivati con il PEF 2020 a poterlo depositare il 23 luglio, per il PEF 2021 noi abbiamo avuto una prima validazione che non ci riconosceva praticamente integralmente costi che noi abbiamo esibito perché violavano una regola che l'ARERA si è data per il contenimento dell'aumento dei costi diciamo anno per anno. Abbiamo fatto a tale riguardo una relazione per giustificare questi extra costi i quali sono stati riconosciuti in maniera prevalente insomma, extra costi che sono riferiti rispetto alla gestione dell'anno scorso sostanzialmente all'aumento delle scomponenti relative alla differenziata, al costo di smaltimento e trasporto della differenziata e dell'indifferenziata, si tratta di circa €590.000 se non erro, dei quali €460.000 sono stati riconosciuti dall'ATO e che sostanzialmente incidono sulla parte variabile del Piano tariffario. Ovviamente poi cambia il sistema stesso di conteggio rispetto al metodo normalizzato e questo comporta delle differenze sostanziali, cioè già i costi di partenza della quota fissa di quest'anno erano inferiori a quelli che noi usualmente portavamo in consiglio comunale fino al 2019. Quindi la parte variabile subisce un incremento di circa il 12%, o meglio, la differenza tra i costi subisce un incremento del 12% dei costi del servizio di igiene urbana rispetto alle annualità precedenti con un significativo incremento dei costi variabili legati appunto a questo aumento dei costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti e con una flessione invece delle quote di costo fisso, e questo praticamente descrive sostanzialmente a grandi linee le differenze più marcate che esistono tra il PEF 2021 e il PEF 2020. Si tratta appunto di documenti che forse non sono comparabili con quanto precedentemente veniva approvato dal Comune rispondendo ad un diverso modello di base, quindi sostanzialmente sono tre punti l'uno incardinato con l'altro. Prima di predisporre il PEF 2021 abbiamo dovuto attendere la validazione del PEF 2020 che ricava i dati di partenza e dopo la validazione del PEF 2021 abbiamo potuto redigere le tariffe. Tutti i passaggi sono stati da me attestati anche ivi compreso praticamente il momento in cui revisori, che io devo ringraziare perché loro ci hanno aiutato in questi giorni convulsi perché abbiamo lavorato per dire mattina e sera compresi i festivi per poter portare al termine questo lavoro, e per altro i revisori hanno dovuto affrontare il problema dell'assestamento di bilancio della validazione del piano assunzionale, le modifiche del piano assunzionale e della revisione di cassa e quindi, voglio dire, gli ultimi pareri che hanno depositato il 27 e il 28 sono consequenziali a degli atti che sono stati sottoposti a loro, al fotofinish, e a valle di un lavoro che comunque è stato seguito nei giorni precedenti. Allora io sul PEF terminerei, poi se ci sono osservazioni cercheremo di dare una risposta.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Ci sono discussioni in merito?

CONSIGLIERE CANZERLO FRANCO – Scusate Segretario, io leggo qui dall'ordine del giorno, sia al punto 2 che al punto 3: "Preso d'atto", quindi dobbiamo soltanto registrare una situazione che è stata già fatta in altri luoghi che noi dobbiamo appunto prenderne atto, ma non c'è bisogno di votare a questo punto. Se è una presa d'atto non credo che bisogna votarlo. Se è un atto dovuto, cioè... è una comunicazione, presa d'atto equivale a comunicazione e se è una comunicazione non credo che debba essere oggetto di una delibera di Consiglio Comunale.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Risponde il Segretario.



ti
e
e
e
e
e
e
O
a
i
n
a
à
li
o
1
e
e
e
e
e
e
O
el
7
e
MA
ri
2
ri
a
o
ti

2
ri
a
o
ti

11

10

1

CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – Segretario, io ho ascoltato la sua presentazione di questo punto e anche diciamo le motivazioni, il fatto della novità rispetto alla determinazione non delle tariffe, perché poi ve lo dirò dopo quando parleremo di ...*(inc.)*..., ma rispetto alla predisposizione del Piano Economico e Finanziario del ciclo integrato dei rifiuti. Va bene che la norma prevede che è il gestore che redige il Piano, nel

caso di Marigliano i gestori sono due, cioè c'è la ditta e c'è il Comune, quindi il Piano – e in un passaggio della delibera lo fa rilevare anche l'ente d'ambito - il Piano viene redatto per la parte di competenza della ditta nei tempi diciamo poi è la ditta che sollecita il Comune a far trasmettere i propri dati al fine di definire il Piano. La norma prevede che tra quello che era stato previsto e quello che potevano essere... cioè si poteva discostare e che non si può superare per l'anno 2020 è la percentuale del 1,6%. Fortunatamente per l'anno 2020 il Piano Tariffario, perché per il 2020 per chi non lo ricorda le tariffe sono quelle deliberate nel 2019, quindi per il 2020 si sono mantenute le tariffe 2019. Quindi dicevo, da questa verifica a seguito poi dei numeri comunicati dal Comune, si è evidenziato - e perciò l'ente d'ambito ha validato il piano 2020 – si è evidenziato che c'è stato uno scostamento tra il Piano tariffario e quelli che erano poi i costi del servizio pari dell'1% o pari all'1,2%, cioè il Piano 2019 prevedeva un costo totale di €4.877.000, lo scostamento del 1,2% ha portato il Piano finanziario del 2020 a €4.946.000 cioè si è discostato per un aumento di circa €61.000. Allora, in questo caso *nulla questio*, l'ente d'ambito, l'ATO NA3, ha validato il Piano finanziario 2020. Allora, una prima domanda la pongo da cittadino oltre che dà consigliere: la differenza, perché non vedo... cioè, almeno dagli atti che sono riuscito a vedere, a leggere, la differenza dei €61.000 cioè di costo in più rispetto al servizio rispetto alle tariffe 2020, come sarà ripianata? Cioè, €61000, visto che non è che possiamo chiedere ai cittadini un'integrazione per il 2020 sulle tariffe, come sarà ripianato? Fortunatamente sono somme non dico ridicole, però €61.000 rispetto ai 5 milioni sono poca cosa e, quindi, per capire come saranno ripianate. Su questo mi aspetto una risposta, anche perché poi questa problematica si gonfierà enormemente per il PEF 2021, come diceva il Segretario c'è un discostamento di circa €600.000 che, da quanto ho letto, pare che sia solo dovuto principalmente ai maggiori costi di smaltimento. Poi vedremo. Quindi, rispetto a questo, io non conosco nel dettaglio il metodo utilizzato però, alla fine, quello che incide sulla città di Marigliano sono i numeri, quindi per il 2020 i €4.887.000 erano stati previsti, ne sono stati accertati alla fine da pagare €4.947.000, con la differenza quindi, visto che lei ha seguito e che come ha anche detto prima, perché poi l'altra cosa, non me ne vogliano i revisori, però su certi argomenti i pareri dei revisori "Visto, visto, visto, visto, visto, visto, visto..." si esprime parere favorevole. Cioè, un consigliere comunale vorrei capire quanti "visto" deve andare a vedere prima di capire come scaturisce il voto favorevole. Me lo giustifico, visto che lei ha detto, che purtroppo per arrivare a questo risultato avete collaborato e lavorato anche dei giorni festivi e quindi, se loro sono parte in causa anche nella stesura degli atti, e capisco anche il momento vista l'assenza del responsabile, vista l'assenza dell'Assessore Di Raffaele, capisco, lo capisco, però vorrei che queste cose che uno può capire perché le vuole intendere, qualcuno glielo illustrasse un po' con più dovizia di particolari. Io mi fermo qua su questo punto, perché non credo di avere altro da dire. Vorrei solo che il Consiglio Comunale, e quindi la città, sapesse quei €61.000 in più di spesa che si sono avuti nel 2020 come verranno ad essere ripianati. Grazie.

PRESIDENTE MANNA SABATO - Do la parola al Segretario per rispondere.

SEGRETARIO GENERALE DOTT. PISANO GIANLUCA – Allora, diciamo che l'anno scorso la gestione della TARI ha viaggiato chiaramente su un una previsione di bilancio che rispecchia e non rispecchia il PEF. Le previsioni di bilancio per la TARI l'anno scorso erano già superiori ai dati che poi sono incorporati, sono fotografati dal PEF, questo perché appunto il PEF è stato redatto in data successiva. Diciamo che il PEF va a fotografare, va a mettere anche ordine sulla gestione a delle componenti finanziarie dei costi. L'anno scorso, in relazione all'emergenza pandemica, non c'era l'obbligo di integrale copertura dei costi della TARI. In uno



scenario in cui il bilancio è stato redatto prevedendo dei costi considerevolmente più alti, la quadratura è stata individuata attraverso altre risorse che provengono da fiscalità generale e in particolare da entrate straordinarie e quindi, alla fine, l'Ufficio Ragioneria ha pareggiato i costi da entrate straordinarie che derivano da sanzioni. Allora, nello specifico, chiaramente io sono in difficoltà nella misura in cui non solo sono prestatore al servizio finanziario da poco, ma non ero nemmeno il Segretario dell'epoca, però poi alla fine mi riservo di poter fare ai consiglieri un'analisi più precisa e puntuale su queste tematiche, e mi riservo di dare le informazioni occorrenti, e il punto me l'ero posto anche io e la risposta che mi è stata riferita e poi sono a verificare sui dati di bilancio è questo: fortunatamente abbiamo avuto entrate per sanzioni considerevolmente più alte che hanno consentito diciamo di mantenere in equilibrio i relativi capitoli di bilancio. Nello scenario per cui l'anno scorso diciamo si potevano prorogare le tariffe e quindi si derogava al principio dell'integrale copertura dei costi con le entrate comunali, principio che non può essere applicato quest'anno diciamo. Non posso dire purtroppo perché alla fine i costi devono pure quadrare, e dobbiamo ottemperare al principio "chi inquina, paga", voglio dire, se la produzione di rifiuti rispetto agli anni precedenti ha subito un incremento dei costi il dato va a fotografare per il 2020 costi del 2018 e per il 2021 i costi del 2019 e diciamo in questi anni si è avuto un incremento considerevole tanto per la tariffa di smaltimento dell'indifferenziata e tanto per le tariffe di smaltimento dei rifiuti differenziati, per altro per esempio l'umido, l'umido ha avuto un aumento vertiginoso negli ultimi anni. Diciamo questo è sostanzialmente il problema fondamentale del nuovo PEF, del PEF 2021.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione: "Validazione della presa d'atto da parte dell'ATO NA3 del Piano Economico Finanziario anno 2020 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti". Chi vota favorevole?

INTERVENTO – Presidente, prima del voto mi consente? C'è una data sbagliata.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Dove?

INTERVENTO – Sulla pagina della delibera, c'è 2 settembre 2021, credo che sia delibera del 2 settembre 2020.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Un refuso, sicuramente. Va beh, il Segretario ha modificato la data. Votiamo.

Chi vota favorevole? 16 voti favorevoli.

Chi vota contrario? Nessun voto contrario.

Chi si astiene? 8 astenuti.

Quindi passiamo anche alla seconda votazione della "Presa d'atto della validazione da parte dell'ATO NA3 del Piano Economico Finanziario anno 2021 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti".

Chi vota favorevole? 16 voti favorevoli

Chi vota contrario? Nessun voto contrario.

Chi si astiene? Nessun astenuto.

INTERVENTO – Presidente, 2020, lei ha detto 2021.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Quindi votiamo l'immediata esecutività per quanto riguarda l'anno 2020 del Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Chi vota favorevole? 16 voti favorevoli.

Chi vota contrario? Nessun contrario.

Chi si astiene? 8 astenuti.

INTERVENTO – Ma stiamo ripetendo la votazione?

PRESIDENTE MANNA SABATO – Sempre l'immediata esecutività questa è, punto 2, sì.

Ora punto 3: "Presa d'atto della variazione da parte dell'ATO NA3 del Piano Economico Finanziario anno 2021 del servizio di gestione integrato del ciclo dei rifiuti".

Chi vota a favore?

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MANNA SABATO – Pensavo che il Segretario fosse stato esaustivo.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE MANNA SABATO – Va bene, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.



Letto, approvato e sottoscritto

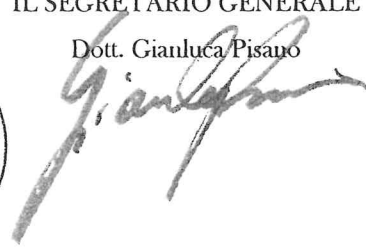
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Sabato Manna



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano



Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione

☐ è stata dichiarata immediatamente esigibile;

☐ viene affissa all'Albo pretorio per rimanervi per 15 giorni a decorrere dal 24 SET, 2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

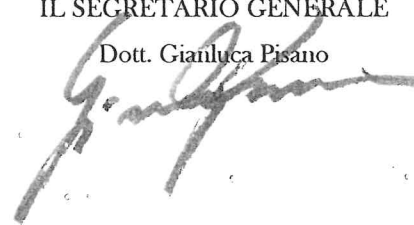
Marigliano,

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano



ESECUTIVITA'

(art. 134 d.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano